

CONVENZIONE

Tra

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi** (per brevità, solo CNOP), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. David Lazzari, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 121 (c.f. 97107620581),

e

la **Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini** (per brevità, solo Fondazione), in persona del Presidente e legale rappresentante Dott.ssa. Elisabetta Camussi, con sede in Roma, presso Piazzale di Porta Pia, n. 121 (c.f. 96522780582),

congiuntamente denominate anche “parti”,

Premesso che:

- il CNOP, Ente pubblico non economico e rappresentativo dell'intera categoria degli Psicologi, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si avvale della collaborazione della Fondazione, Ente senza scopo di lucro;
- la Fondazione, previa apposita istanza presentata all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Roma), risulta essere iscritta, ai sensi del d.P.R. n. 361/200, al Registro delle Persone Giuridiche al n° 1537/2022 in data 16.11.2022;
- la Fondazione è un ente che svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica, e servizi interni alla categoria professionale, finalizzata all'ampiamento e all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo della professione di Psicologo, come configurata dall'Ordinamento Professionale (Legge 18 febbraio 1989, n. 56);
- il CNOP è socio fondatore della Fondazione e contribuisce, tramite appositi contributi, alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali;
- le parti intendono sottoscrivere la presente convenzione al fine di disciplinare le condizioni relative allo svolgimento delle attività di interesse comune, senza vincolo di sinallagmaticità;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse

- 1.1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto

- 2.1. La presente convenzione ha ad oggetto l'insieme delle attività per le quali il CNOP può utilizzare la Fondazione e, dunque, lo svolgimento di corsi, convegni e attività di ricerca scientifica e progettazione, di redazione di documenti per l'individuazione di nuove conoscenze nel campo delle materie connesse alla professione di psicologo riferite al sistema Paese e nell'ambito della cooperazione europea e internazionale; la diffusione, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di ricerca e di interpretazioni normative collegate ai settori di attività della Professione; nonché la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono o potranno costituire oggetto della professione di Psicologo, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

- 2.2. La Fondazione si impegna, nello specifico, a supportare il CNOP e a:
- a. svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli Psicologi secondo l'ordinamento professionale;
 - b. promuovere corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento e di preparazione all'esercizio della professione di Psicologo;
 - c. promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all'attività professionale e di studio;
 - d. promuovere manifestazioni culturali e partecipare a progetti di interesse della categoria professionale degli Psicologi, curando la pubblicazione di relativi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, gli addetti, il pubblico e le istituzioni pubbliche;
 - e. stipulare apposite convenzioni e/o accordi con organizzazioni, enti pubblici e privati, per l'attivazione di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di Psicologo, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università e enti per attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati sui temi di interesse per la rilevazione del bisogno formativo a livello nazionale, regionale e locale;
 - f. istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie sociali;
 - g. divulgare la propria attività scientifica anche in collaborazione con il mondo accademico;
 - h. affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni;
 - i. assumere e licenziare personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
 - j. promuovere e/o partecipare a bandi e gare europee e/o nazionali e/o regionali per iniziative o attività nelle materie di competenza degli Psicologi;
 - k. ogni altra attività prevista dallo Statuto della Fondazione.
- 2.3. Lo svolgimento di tutte le attività riguardanti l'oggetto della presente convenzione sono condivise con il CNOP, anche mediante la consultazione del Consiglio generale della Fondazione.

3. Obblighi delle parti

- 3.1. Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, i rispettivi impegni, definendo gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari e quant'altro necessario per la ottimale realizzazione delle singole iniziative e delle attività comuni concordate.
- 3.2. Il CNOP corrisponderà, secondo il proprio ordinamento e nel rispetto dei propri regolamenti interni, un contributo annuo secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, che verrà corrisposto mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Fondazione. Il CNOP corrisponderà, altresì e sempre secondo il proprio ordinamento ed i propri regolamenti interni, ulteriori contributi alla Fondazione previa presentazione, da parte di quest'ultima, di una Scheda progettuale al cui interno

dovranno essere indicati l'oggetto, le finalità, le tempistiche di realizzazione ed il contributo atteso.

- 3.3. Il CNOP si impegna, altresì, a ospitare la sede della Fondazione in locali di proprietà del medesimo Consiglio Nazionale, formalizzando, a tal fine, un contratto di comodato d'uso gratuito.
- 3.4. La Fondazione si obbliga ad eseguire le attività di cui alla presente convenzione secondo le modalità di dettaglio e i relativi tempi stabiliti di anno in anno dai suoi organi, secondo le disposizioni statutarie, a proprio ed esclusivo rischio.
- 3.5. Le Parti si impegnano a contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso delle attività assegnate alla Fondazione, divulgarli e valorizzarli in collaborazione, stabilendo sin d'ora che i risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà comune delle Parti. Le Parti si impegnano inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti con la presente convenzione in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse.

4. Modifiche alla convenzione

- 4.1. Ogni eventuale modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti previo accordo sottoscritto dai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti e nel rispetto delle disposizioni organizzative interne a ciascun Ente.

5. Riservatezza

- 5.1. Le parti, per l'intera durata della presente convenzione, si impegnano a trattare di comune accordo, anche dopo il termine della presente convenzione, con la massima riservatezza, i dati tecnici, economici ed organizzativi, nonché le attività, i risultati, i progetti, le cognizioni e le informazioni di qualsiasi genere di cui venisse direttamente e/o indirettamente a conoscenza o che dovesse sviluppare nell'ambito e nel corso dello svolgimento dell'attività.

6. Legge applicabile e Foro competente

- 6.1. Per qualsiasi dubbio interpretativo e/o esecutivo della presente convenzione si conviene demandarne la soluzione al Consiglio Generale della Fondazione.
- 6.2. Nell'ipotesi di controversie in merito all'oggetto della presente convenzione, per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse stabiliscono che sarà competente a decidere il Foro di Roma.

7. Disposizioni finali e durata

- 7.1. Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole inserite nella convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni punto. La convenzione sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, tra le parti e costituisce l'unica convenzione esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate. La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole della convenzione non si estenderà alle restanti clausole. Ogni eventuale modifica della convenzione dovrà essere concordata e stipulata per iscritto. L'eventuale tolleranza di una parte

all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla convenzione.

- 7.2 La presente convenzione ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente salvo eventuale diversa volontà delle Parti da comunicare non oltre 30 giorni prima dal termine di scadenza.

Roma, 6 febbraio 2023

Letto, confermato e sottoscritto

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi



Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini



Ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., le parti espressamente dichiarano di approvare le clausole della convenzione di cui sopra con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: 2. Oggetto; 3. Obblighi delle parti; 4. Modifiche della convenzione; 5. Riservatezza; 6. Legge applicabile e foto competente.

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi



Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini

